

Firenze, 18 marzo 2015



Al Presidente del  
Consiglio regionale della Toscana  
S E D E

Oggetto: **Proposta di legge** di modifica della Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 75 "Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)".

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "al primo periodo, l'espressione: "Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto" è da interpretarsi nel senso che, ai fini della presentazione delle liste circoscrizionali, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 51/2014 non è in ogni caso applicabile al gruppo misto di cui al comma 3 dell'articolo 16 dello Statuto".

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è abrogata.

### **Relazione di accompagnamento della proposta di legge**

La proposta di legge è finalizzata a sanare una evidente discriminazione nei confronti di gruppi consiliari regolarmente costituiti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto. A questo fine si propone di eliminare la possibilità, da parte di soli dieci elettori ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione, di presentare liste circoscrizionali espressione di singoli componenti del gruppo misto. Possibilità che non è viceversa consentita ad altri gruppi esistenti alla data di convocazione dei comizi elettorali sia pure composti anche da un consistente numero di consiglieri.

*Mano Osmano*